



COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2007
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.04.2012

Articolo 1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Cavasso Nuovo.
2. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei registri anagrafici del Comune di Cavasso Nuovo.
3. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di variazione alla compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

- 1 A decorrere dal periodo d'imposta 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività come segue:

Scaglioni di reddito imponibile Soglia di esenzione € 10.000,00	Aliquota da applicare
Fino ad Euro 15.000,00	0,20% (zerovirgolaenti punti percentuali)
Da Euro 15.001,00 fino ad Euro 28.000,00	0,40% (zerovirgolaquaranta punti percentuali)
Da Euro 28.001,00 fino ad Euro 55.000,00	0,50% (zerovirgolacinquanta punti percentuali)
Da Euro 55.001,00 fino ad Euro 75.000,00	0,60% (zerovirgolasessanta punti percentuali)
Oltre Euro 75.000,00	0,70% (zerovirgolasettanta punti percentuali)

Articolo 3

ESENZIONI

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, quando il reddito imponibile complessivo annuo risulta inferiore o uguale ad € 10.000,00 (diecimila/00)
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
3. La deliberazione deve essere pubblicata sul sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche;

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2012.